

Domanda: Vorrei sapere cortesemente come devo comportarmi quando un autospurgo sversa (materiale prelevato da abitazioni private) nella rete fognaria comunale. Va comunque sequestrato in ogni caso l'automezzo? E' sufficiente applicare la normativa del T.U. 152/06?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci): Un autospurgo trasporta sempre e solo rifiuti liquidi. E dunque non opera mai uno "scarico", né regole né abusivo, ma eventualmente "smaltisce" rifiuti liquidi... Vediamo – come inquadramento generale – due domande/risposte tratte dal nostro recente libro "Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni... percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale" di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Diritto all'ambiente Edizioni – maggio 2007:

6. Quali sono i siti di destinazione ordinari dei trasporti dei liquami prodotti da aziende e privati? Come si collocano in questo regime giuridico il depuratore comunale e l'impianto di trattamento privato?

Premesso che oggi - come sotto il precedente Decreto Ronchi - il quadro normativo distingue nettamente il rifiuto liquido dallo scarico, nel settore dei depuratori pubblici che ricevono autobotti con liquami sussistono diversi equivoci interpretativi e prassi storiche applicative del tutto anacronistiche ed affatto in linea con le normative derivanti da fonti europee.

Infatti, se ci troviamo di fronte ad un rifiuto liquido, l'impianto tecnologico che riceve tali liquami assume la qualifica di "impianto di trattamento rifiuti" (liquidi). Se ci troviamo di fronte ad uno scarico, invece, siamo totalmente all'interno della normativa sulle acque e l'impianto relativo assume la qualifica formale di "depuratore".

Va sottolineato che la tecnologia impiantistica può essere in ambedue i casi identica: a livello strutturale e di immagine esterna l'impianto può essere fungibile ed identico. Quello che differenzia i due campi sopra delineati, dunque, non è la tecnologia dell'impianto ma l'uso che di tale impianto se ne fa. E soprattutto il tipo di liquame che viene introitato, ma ancora prima l'origine e la destinazione di questo liquame. E questo è un passaggio fondamentale che molte pubbliche amministrazioni ancora non riescono a percepire e a tradurre in adeguamento amministrativo.

Di conseguenza, per schematizzare quanto sopra espresso, possiamo così riassumere il concetto:

- *da una fonte di produzione di "rifiuti liquidi" in senso stretto oppure di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" deriva un sistema normativo di deposito, gestione, trasporto e smaltimento o recupero finale che viene totalmente ed unicamente disciplinato dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (norme in materia di rifiuti);*
- *da una fonte di produzione di uno "scarico" deriva un sistema normativo di regolamentazione di tale riversamento di acque reflue verso un corpo ricettore che viene*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

totalmente ed unicamente disciplinato dalla parte terza del D. Lgs n. 152/2006 (norme in materia di acque).

Va sottolineato che il "rifiuto liquido costituito da acque reflue" è rappresentato, di fatto, da tutta quella categoria di ex "scarichi indiretti" che, sotto la vigenza della vecchia Legge n. 319/76, trovavano regolamentazione dentro la disciplina sugli scarichi ed oggi, invece, sono totalmente ed unicamente disciplinati, al contrario, nella normativa sui rifiuti. Trattasi, in parole povere, dei riversamenti di liquami in vasche, cisterne o altri contenitori tipo fusti (per lo più di origine aziendale ma anche di case private tipo le abitazioni isolate in campagne). Tutto questo vastissimo mondo di ex scarichi indiretti ha visto radicalmente mutato il proprio regime di disciplina già dal pregresso decreto n. 152/99: infatti, mentre ieri veniva prodotto, viaggiava e giungeva ad un impianto finale entro la disciplina specifica degli scarichi (e quindi anche nel depuratore comunale era soggetto a tale norma) oggi - già sotto la vigenza del D. Lgs. n. 152/1999 e del D. Lgs. n. 22/1997 - tutto il sistema di produzione, trasporto e trattamento finale è stato riversato drasticamente nella disciplina sui rifiuti. Ed anche il depuratore comunale risente, quindi, in modo diretto e fondamentale di tale modifica.

Dunque, va sottolineato che lo "scarico" è identificabile esclusivamente nel riversamento diretto dalla fonte di produzione verso un corpo ricettore sito in loco e raggiunto mediante una "condotta" (sempre diretta) nei modi e nei limiti stabiliti dalla autorizzazione della pubblica amministrazione (e l'impianto posto sulla linea della condotta per abbattere il regime tabellare è un depuratore). Mentre quando lo stesso liquame vede spezzato questo riversamento diretto e in qualunque modo viene raccolto e trasportato altrove, l'impianto che lo riceve non è più un depuratore ma un sito finale di trattamento di rifiuti. E se trattasi dell'impianto comunale, è logico che anche tale struttura sia soggetto oggi a questa nuova disciplina.

In definitiva tutto il liquame che oggi viaggia su gomma (o naturalmente con altri mezzi) non può essere assolutamente più per principio qualificato uno "scarico" ed è dunque automaticamente fuoriuscito dalla normativa sulle acque ed è identificato della disciplina del decreto sui rifiuti.

10. Quali documentazioni sono necessarie a corredo del trasporto dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue verso il depuratore comunale?

Ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006. A questa regola non sfugge oggi certamente il trasporto di quella particolare categoria di rifiuti costituita dai "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue".

Per cui, quando l'autospurgo parte dal sito di produzione dei rifiuti (privata abitazione o azienda che conferiscono i liquami) deve compilare detto formulario in quattro copie e una copia deve rimanere, controfirmata, nelle mani del soggetto conferente mentre le altre tre copie viaggiano sul mezzo per essere controfirmate dal titolare del sito di trattamento di destinazione affinché la quarta copia, controfirmata da costui, venga restituita dal

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

trasportatore entro tre mesi al conferente iniziale a chiusura del ciclo formale del trasporto. Dunque, quello che giunge oggi spesso all'ingresso del depuratore comunale è - illegalità a parte - un veicolo che trasporta liquami e che verosimilmente accompagna il carico con un formulario. Ma da tale documento, che in genere è esaustivo per i rifiuti solidi o per particolari categorie di rifiuti liquidi aziendali in senso stretto, non si riesce certo a trarre, stante la sua impostazione di voci, l'elemento essenziale del rispetto tabellare dei valori che consentono l'ingresso in fognatura. Valori che soltanto un esame analitico di laboratorio può documentare. Come può quindi, sulla scorta del semplice formulario, il gestore appurare la certezza assoluta del rispetto di tali valori limite per garantire anche se stesso in ordine alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 110 del decreto legislativo 152/2006?

A nostro avviso, sulla base del semplice formulario, il gestore non può tecnicamente e ragionevolmente raggiungere alcuna informazione, neppure sommaria, su tale fondamentale passaggio.

Appare allora inevitabile che il formulario almeno in questi casi particolari di trasporto di rifiuti sia accompagnato ed integrato da una documentazione più esaustiva che documenti il rispetto dei valori tabellari del liquame. E per forza di cose tale documentazione integrativa non può che essere un referto di laboratorio che abbia esaminato un campione di detti liquami.

Altri sistemi da parte nostra non riusciamo a individuare.

D'altra parte la normativa sui rifiuti prevede una pesante sanzione penale per chi falsifica un certificato di analisi allegato al formulario o usa lo stesso certificato falso o fornisce false indicazioni sulla natura dei rifiuti. Appare evidente che, seppure poi nel corpo della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 la previsione espressa e diretta dell'obbligo di integrare il formulario con un referto analitico non si riscontra in alcun articolo, se poi però il decreto prevede addirittura una sanzione penale delitto per chi falsifica o usa un certificato di analisi allegato al formulario, evidentemente si deve dedurre che la struttura implicita della norma sottintende in via logica e ragionevole che almeno in casi particolari come quello in esame il formulario non ha ragione di esistere se non strettamente connesso ad un referto analitico. Altrimenti il formulario, che rappresenta forte documento di informazione e documentazione, di fatto in questi trasporti non informerebbe e non documenterebbe su nulla di concreto perché le informazioni fondamentali sono appunto quelle relative ai livelli tabellari.

Sulla scorta di questo inquadramento generale, premesso che un autospurgo trasporta e riversa poi sempre e solo rifiuti liquidi (di origine domestica o aziendale), laddove in luogo della destinazione regole (impianto di smaltimento o depuratore comunale in deroga espressa o automatica) il mezzo smaltisca il carico in un tombino, in un pozzo, in un fiume o in qualunque altro modo che non sia l'impiantisca regolare sopra espressa, non vi è alcun dubbio che integri il reato di smaltimento di rifiuti e nel contempo – per forza di cose – tutti gli altri illeciti connessi alla assenza di formulario,

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

registri etc... Poi, secondo i casi, possono sussistere reati concorrenti (ad esempio danneggiamento di acque pubbliche o di impianti pubblici ed altro...).

Il sequestro in flagranza – dunque – è logico e doveroso. E' anche doveroso non limitare l'accertamento a quell'episodio specifico ma estendere la verifica in modo retroattivo, mediante immediata perquisizione nella sede aziendale dell'autospurgo, sequestrando tutti i carteggi utili tra i quali gli indirizzi ed i contatti per i clienti. Successivamente si procederà opportunamente a verifiche incrociate per controllare quanti e quali liquami di rifiuti liquidi sono stati affidati dalle varie aziende e dai vari privati clienti a quella ditta, quando e se sono stati realizzati i formulari, dove sono finiti i liquami. Potrebbero emergere situazioni seriali retrodatate di analoghi smaltimenti illeciti e/o corresponsabilità dei soggetti che hanno conferito i rifiuti liquidi in assenza di formulario e di quarta copia di ritorno.

Maurizio Santoloci

8 ottobre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.